

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA CONVERSIONE DI PARTE DEL CENTRO DIREZIONALE VALLE DI PORDENONE (NOTO ANCHE COME "BRONX") IN POLO UNIVERSITARIO

TRA:

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Comune di Pordenone
- Università degli Studi di Trieste
- Università degli Studi di Udine
- Consorzio Universitario di Pordenone
- ISIA Roma Design – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
- Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – ARDIS

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA CONVERSIONE DI PARTE DEL CENTRO DIREZIONALE VALLE DI PORDENONE (NOTO ANCHE COME "BRONX") IN POLO UNIVERSITARIO

ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7

e dell'art.34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

tra:

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito "la Regione" o "la Regione FVG"), rappresentata dal Presidente Massimiliano Fedriga;
- il Comune di Pordenone (di seguito anche "il Comune"), rappresentato dal Vicesindaco reggente Alberto Parigi;
- l'Università degli Studi di Trieste (di seguito "l'Università di Trieste") rappresentata dal Magnifico Rettore Roberto Di Lenarda;
- l'Università degli Studi di Udine (di seguito "l'Università di Udine") rappresentata dal Magnifico Rettore Roberto Pinton;
- il Consorzio Universitario di Pordenone (di seguito "il Consorzio universitario") rappresentato dal Presidente Paolo Candotti;
- ISIA Roma Design – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (di seguito "l'ISIA") rappresentato dal Presidente Massimo Ricciardi;
- l'Agenzia regionale per il diritto allo studio – ARDIS (di seguito "l'ARDIS") rappresentato dal Direttore generale Pierpaolo Olla;

di seguito le Parti.

Premesso

- che ai sensi dell'articolo 150 della Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 "Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.", per la realizzazione di interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2011 n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale) e di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) che per caratteristiche e complessità richiedono il coinvolgimento di più soggetti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e accordi di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai quali partecipano, in relazione allo specifico interesse, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, il Conservatorio di musica di Trieste, il Conservatorio di musica di Udine e l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS);
- che gli accordi di cui al punto precedente descrivono la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle Parti, i soggetti beneficiari, i termini e le condizioni per la concessione e la liquidazione di eventuali contributi, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione degli interventi;
- che della stipula degli accordi di cui al comma 1 viene data comunicazione alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) e alla Conferenza del sistema universitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale);
- che per la finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro in ragione di 7 milioni di euro per il 2024, 4 milioni di euro per il 2025.

Considerato

- che le Università di Udine e di Trieste e l'ISIA esprimono la volontà di avviare nuovi corsi di laurea a Pordenone, valutando tale collocazione logisticamente strategica, baricentrica rispetto ai grandi centri del Veneto orientale e del Friuli occidentale e ben collegata da strade, autostrade e treni e che tale richiesta trova un parere favorevole da parte del Comune e del Consorzio Universitario;
- che l'attuale polo universitario pordenonese, collocato nella sede di via Prasecco risulta insufficiente ad ospitare i quattro nuovi corsi in avvio a partire dall'anno accademico 2024 - 2025 e parzialmente adeguato ad ospitare i corsi esistenti e comunque non capace di assorbire alcuna espansione dell'offerta formativa universitaria;
- che è interesse delle Parti ampliare l'offerta formativa universitaria regionale mediante un'operazione che prevede la riqualificazione di un'area nel cuore di Pordenone, non esente da elementi di degrado, che da decenni attende di essere rivitalizzata da una rigenerazione urbana e sociale in grado di fornirle un rinnovato ruolo e una nuova identità.
- che a seguito di questa riqualificazione la città di Pordenone potrà vantare due poli universitari integrati: quello di via Prasecco, con una capienza massima di 1400 posti, e il nuovo centro direzionale Valle ("Bronx"), con una capienza stimata di 600 studenti;
- che a seguito della riqualificazione del centro direzionale Valle, si prevede di ampliare l'offerta abitativa di ulteriori 30 posti alloggio che vanno ad aggiungersi a quelli dell'attuale residenza universitaria da circa 80 posti letto di proprietà del Consorzio universitario e gestita da ARDIS;
- che l'attuale residenza universitaria al momento soddisfa le domande degli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi che accedono alle borse di studio regionali, e che pertanto rimangono solo parzialmente soddisfatte le richieste di alloggi pervenute dagli altri studenti, ivi compresi quelli dei corsi ITS realizzati a Pordenone ed eventualmente da docenti fuori sede, soprattutto dei corsi ISIA;
- che è interesse delle Parti garantire ai potenziali studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, agli altri studenti, ivi compresi quelli dei corsi ITS, e ai docenti fuori sede una adeguata offerta abitativa in garanzia del diritto allo studio universitario;
- che le Parti intendono altresì destinare in via residuale, rispetto agli oltre 5 mila metri quadri complessivamente disponibili, gli spazi per attività di ISIA legate al design;
- che è di conseguenza forte l'intendimento delle Parti procedere all'espansione del polo universitario regionale nella città di Pordenone in una superficie di oltre 5 mila metri quadri del centro direzionale Valle (noto anche come "Bronx") da riqualificare e riconvertire attraverso la realizzazione di un numero adeguato di aule e di laboratori e di una casa dello studente;
- che il costo previsto complessivo dell'operazione di creazione del nuovo polo universitario è di 11 milioni di euro: 7 milioni di euro sono stimati per l'acquisto dell'immobile da parte del Comune, 2,5 milioni di euro per la realizzazione della casa dello studente e 1,5 milioni di euro per l'adeguamento della struttura da destinare ad aule, laboratori e uffici;
- che nel sopraccitato costo non sono inclusi la fornitura e l'allestimento di arredi ed attrezzature e che pertanto tali beni saranno parzialmente resi disponibili dai sottoscrittori e in parte reperiti secondo le modalità definite nel presente Accordo;

Tenuto conto

- che le Parti si impegnano a ricercare e attuare forme di collaborazione e di stretto coordinamento per giungere alla compiuta realizzazione dell'intervento di riqualificazione e conversione di parte del centro direzionale Valle nel nuovo polo universitario e alla successiva efficace gestione dello stesso ed in particolare:
 - o la Regione coordina l'Accordo e finanzia l'intervento nell'importo massimo di risorse disponibili al momento della sottoscrizione dell'Accordo stesso, pari a 11 milioni di euro, da destinare a favore del Comune. La Regione, inoltre, fornisce periodicamente una informativa circa lo stato di avanzamento delle attività alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) e alla Conferenza del sistema universitario

regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale.);

- il Comune espleta tutti gli atti e procedimenti finalizzati all'acquisto dell'immobile. Condivide le scelte di progettazione con il Consorzio Universitario nella fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito "PFTE". Segue le fasi successive del progetto esecutivo e dell'esecuzione delle opere edilizie. Provvede successivamente alla stipula delle relative concessioni con ARDIS e Consorzio universitario;
 - le Università di Trieste e di Udine definiscono e forniscono gli indirizzi nelle scelte di progettazione degli spazi didattici e una indicazione sul relativo fabbisogno di arredi ed attrezzature, nonché garantiscono una programmazione dell'offerta formativa sul territorio;
 - l'ISIA definisce e fornisce gli indirizzi nelle scelte della progettazione degli spazi didattici e una indicazione sul relativo fabbisogno di arredi ed attrezzature, nonché garantisce una programmazione dell'offerta formativa da realizzarsi sul territorio;
 - il Consorzio universitario recepisce gli indirizzi avuti da Università degli Studi di Trieste e Udine, ARDIS e ISIA. Esegue altresì, per conto del Comune e condividendone le scelte, anche attraverso la propria controllata Consortium Service Srl, le attività a partire dalla fase di progettazione fino alla stesura del PFTE, compreso di verifica ai sensi di legge. Provvede alla parziale fornitura di arredi ed attrezzature già disponibili, da destinare prioritariamente ad aule e ai laboratori del nuovo polo universitario, mediante lo spostamento degli stessi dalla sede di via Prasecco o da altre sedi, e si impegna ad assumere la concessione per la gestione degli spazi da destinare prevalentemente alle attività didattiche dei due Atenei, nonché alle attività didattiche e di design di ISIA;
 - l'ARDIS definisce e fornisce gli indirizzi nelle scelte della progettazione degli spazi da destinare alla casa dello studente e una indicazione sul relativo fabbisogno di arredi, e si impegna ad assumere la concessione per la gestione degli spazi da destinare a studentato, purché forniti completi di arredi.
- che le Parti si impegnano altresì a reperire e a mettere a disposizione eventuali ulteriori risorse finanziarie che si rendessero necessarie, nonché ad allestire gli spazi con arredi ed attrezzature nel rispetto dei limiti e delle modalità meglio specificati nell'Accordo.

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 34 (Accordi di programma);
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare gli articoli 19 e 20 relativi agli accordi di programma;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Viste

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1540 del 18/10/2024 di approvazione dello Schema di accordo di programma e relativo cronoprogramma;
- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Pordenone nr. 205/2024 del 04/07/2024 di approvazione e autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo di programma;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trieste nr. 278/2024 del 20/06/2024 di approvazione della sottoscrizione dell'Accordo di programma;

- l'estratto del Verbale dei lavori della seduta del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Udine, svoltasi in data 28/06/2024 di approvazione e autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo di programma;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio universitario di Pordenone n. 16/24 del 18/06/2024 di approvazione e autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo di programma;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione di ISIA n. 40 del 25/06/2024 di approvazione e autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo di programma;
- l'art. 15 comma 2 della L.R. 21/2014 per la stipulazione da parte del Direttore generale dell'ARDIS.

Tutto ciò premesso,

le Parti

concordano, per quanto di rispettiva competenza, quanto segue:

Articolo 1

(Recepimento delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito Accordo) che viene sottoscritto fra le Parti ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e delle ulteriori leggi sopra richiamate.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo è finalizzato all'attuazione coordinata delle azioni previste dall'articolo 150 della Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 "Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.", concorrendo in tal modo all'azione di conversione di parte del "centro direzionale Valle" di Pordenone (noto anche come "Bronx") in polo universitario, impiegando le competenze di ciascuna delle Parti attraverso l'utilizzo degli strumenti giuridici più idonei e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di buon andamento della Pubblica Amministrazione previsto dall'articolo 97 della Costituzione.

2. Le Parti condividono che il programma di conversione di parte del centro direzionale Valle di Pordenone è finalizzato alla valorizzazione degli edifici e alla realizzazione di un polo universitario e nello specifico, mediante:

a) acquisizione di oltre 5 mila metri quadrati di immobile presso il centro direzionale Valle da parte del Comune;

b) conversione dell'immobile acquistato, quale parte del centro direzionale Valle in polo universitario, consistente nella realizzazione di spazi da destinare ad aule didattiche, uffici e laboratori per corsi di laurea delle Università di Trieste e di Udine e di ISIA per una capienza complessiva di circa 600 studenti e nella realizzazione di circa 30 alloggi da destinare a studenti e docenti di tutti i corsi universitari e degli Istituti Tecnologici Superiori.

3. Le Parti concordano sull'opportunità di un investimento pubblico per la valorizzazione di una parte di tale centro direzionale Valle, quale importante polo di ulteriore crescita degli Atenei regionali per ospitare corsi che al momento non possono trovare spazio nella sede di via Prasecco, anche in una logica di attrattività formativa, sfruttando la posizione baricentrica rispetto ai grandi centri del Veneto orientale e del Friuli occidentale. Trattasi di una operazione di rigenerazione urbana per dare un nuovo ruolo e un'identità ad un luogo ormai in degrado. La destinazione a polo formativo in senso ampio è rafforzata dall'acquisizione da parte della fondazione ITS Alto Adriatico di un adiacente immobile del centro direzionale Valle per ospitare uffici e laboratori.

Articolo 3

(Immobile interessato dall'Accordo di Programma)

1. Le Parti concordano che in detto procedimento si inserisce l'acquisizione in proprietà di n. 1 fabbricato da parte del Comune di Pordenone registrato al Catasto fabbricati: foglio 20, mappale 2323 subalterni 46, 47, 63 e 67, della superficie catastale di circa 5.700 metri quadri.

Articolo 4

(Oggetto dell'Accordo di Programma)

1. Le Parti concordano che per realizzare quanto previsto dall'art. 2 del presente Accordo conformemente alla citata L.R. 3/2024 siano condivise le seguenti azioni:

a) la concessione di un contributo nell'importo massimo disponibile al momento della sottoscrizione dell'Accordo, pari a euro 11.000.000, da parte della Regione a favore del Comune, da utilizzarsi per l'acquisto dell'immobile (costo stimato 7 milioni di euro), per la realizzazione di una casa dello studente (costo previsto circa 2,5 milioni di euro, con oneri di progettazione e IVA compresi) e per la realizzazione di aule, laboratori e uffici (costo previsto circa 1,5 milioni di euro, con oneri di progettazione e IVA compresi);

b) l'acquisto di porzione del fabbricato del centro direzionale Valle da parte del Comune;

c) la realizzazione da parte del Comune, con il supporto del Consorzio universitario, degli interventi edilizi per la realizzazione di aule, laboratori e uffici da destinare alle Università di Trieste e di Udine e a ISIA e per la realizzazione di circa 1.170 mq di casa dello studente;

d) la parziale fornitura di arredi ed attrezzature, qualora già disponibili, per aule, laboratori e uffici;

e) la progettazione degli arredi e dei laboratori per gli spazi destinati ad aule, laboratori, uffici e studentato;

f) la messa a disposizione, entro i termini del cronogramma di cui all'articolo 5, degli spazi dell'immobile da parte del Comune ai fini della stipula dei contratti di concessione a favore dell'ARDIS, e del Consorzio Universitario.

Articolo 5

(Cronoprogramma delle azioni)

1. L'intervento previsto dal presente Accordo si svolge secondo il cronoprogramma allegato (allegato A), che individua la durata di ciascuna fase attuativa delle azioni previste, fermo restando che i termini decorrono dalla pubblicazione sul BUR del presente Accordo.

2. Eventuali modifiche al cronoprogramma che non comportino slittamenti dei termini intermedi superiori ai 60 giorni (sessanta) devono essere opportunamente motivate e prontamente comunicate alla Regione. La modifica del termine ultimo per la conclusione dei lavori definito dal cronogramma stesso non superiore ai 60 (sessanta) giorni, dovrà essere approvata dalla Regione, su istanza del Comune, con decreto del direttore competente esclusivamente per cause adeguatamente circostanziate e motivate non dipendenti dal Comune. Il decreto può pertanto fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori entro i limiti di conclusione sopra indicati.

3. Modifiche dei termini diversi da quanto previsto al comma 2 potranno essere concordate in sede di Collegio di vigilanza di cui all'articolo 10. In assenza di accordo, la Regione, per il tramite del direttore competente, potrà

procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento. Nel caso di revoca totale o parziale del contributo il Comune è tenuto alla restituzione del contributo secondo le modalità stabilite dall'art. 49 della LR 7/2000.

Art.6

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a ricercare e attuare in ognuna delle fasi attuative, anche mediante forme di collaborazione e di stretto coordinamento, tutte le opportune iniziative per addivenire alla compiuta realizzazione dell'intervento in oggetto.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a realizzare quanto indicato in premessa, come di seguito meglio specificato:
 - a) la Regione, nell'importo massimo disponibile al momento della sottoscrizione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 150 della legge regionale 3/2024, concede ed eroga il contributo nell'importo massimo di 11 milioni di euro a favore del Comune a concorso dell'acquisto dell'immobile e degli interventi edilizi consistenti in realizzazione di aule, laboratori, uffici e di una casa dello studente. La Regione provvede altresì a fornire periodicamente una informativa circa lo stato di avanzamento delle attività alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) e alla Conferenza del sistema universitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale.). La finalità dell'informativa è quella di garantire una coerenza con i contenuti della programmazione pluriennale delle linee guida per il diritto allo studio universitario e del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 8 e 9 della sopracitata LR 21/2014 e del programma triennale di cui all'articolo 6 della LR 2/2011;
 - b) il Comune, grazie alle risorse concesse dalla Regione, espleta tutti gli atti e procedimenti finalizzati all'acquisto dell'immobile. Condivide le scelte di progettazione con il Consorzio Universitario nella fase di redazione del PFTE. Il Comune assicura al Consorzio Universitario il rimborso dei relativi costi sostenuti, dalla fase di progettazione fino alla stesura del PFTE ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, anche nel caso del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 5 comma 3. Segue le fasi successive del progetto esecutivo e dell'esecuzione delle opere edilizie entro i termini di cui al cronoprogramma allegato (Allegato A). Prevede la realizzazione degli spazi da destinare a casa dello studente e ad aule, laboratori e uffici, ai fini della stipula delle successive concessioni, rispettivamente:
 - a. con l'ARDIS per la gestione della casa dello studente;
 - b. con il Consorzio universitario per la gestione degli spazi destinati ad aule, laboratori e uffici della sede didattica dei due Atenei e dell'ISIA;
 - c) le Università di Trieste e di Udine definiscono e forniscono gli indirizzi nelle scelte della progettazione degli spazi da destinare ad aule, laboratori ed uffici, garantendo una programmazione dell'offerta formativa da realizzarsi presso la sede decentrata di Pordenone, ivi compresa l'apertura di nuovi corsi di studio. Forniscono, altresì, sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Comune o dal Consorzio Universitario, una indicazione sul relativo fabbisogno di arredi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali;
 - d) l'ISIA definisce e fornisce gli indirizzi nelle scelte della progettazione degli spazi da destinare ad aule, laboratori, uffici e alle attività di design, garantendo una programmazione dell'offerta formativa da realizzarsi presso la sede di Pordenone. Fornisce, sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Comune o dal Consorzio universitario, una indicazione sul relativo fabbisogno di arredi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali;
 - e) il Consorzio universitario recepisce gli indirizzi avuti da Università degli Studi di Trieste e Udine, ARDIS e ISIA. Esegue altresì per conto del Comune, condividendone le scelte, anche per mezzo della propria controllata Consortium Service Srl, le attività a partire dalla fase di progettazione fino alla stesura del PFTE ai sensi dell'art.

41 del d.lgs. 36/2023, compreso di verifica ai sensi di legge. Nel PFTE, oltre alle opere, sono previsti anche gli arredi e le attrezzature per tutto l'immobile ed indicati i relativi costi (costi non compresi nel quadro economico dei lavori). Fornisce tempestivamente l'elenco degli arredi e attrezzature già nella propria disponibilità, da destinare prioritariamente ad aule e ai laboratori, con esclusione di qualsiasi arredo per gli spazi da adibire a studentato, e garantisce lo spostamento degli stessi dalla sede di via Prasecco o da altri sedi per l'allestimento nel nuovo polo universitario. Al termine della realizzazione degli interventi si impegna ad assumere la concessione per la gestione degli spazi da destinare alle attività didattiche dei due Atenei e dell'ISIA nei tempi previsti dal cronogramma di cui all'art. 5;

- f) l'ARDIS definisce e fornisce gli indirizzi nelle scelte della progettazione degli spazi da destinare alla casa dello studente e, sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Comune o dal Consorzio universitario, fornisce una indicazione sul relativo fabbisogno di arredi, e si impegna ad assumere successivamente la concessione degli spazi stessi sulla base delle tempistiche previste nel cronogramma di cui all'art. 5, purché forniti completi di arredi e secondo le modalità stabilite dalle linee guida per l'attuazione delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 "Norme in materia di diritto allo studio universitario".

3. Per consentire l'avvio delle attività del nuovo polo universitario, si rendono necessari anche la parziale fornitura e l'allestimento degli arredi e delle attrezzature da destinare ad aule, uffici e laboratori, con priorità alle aule, nonché la completa fornitura e allestimento degli arredi per gli spazi destinati a studentato, come specificato nel PFTE. A tal fine ciascuna delle Parti si impegna a realizzare quanto indicato, come di seguito meglio specificato:

- a) la Regione valuta la concessione di eventuali ulteriori finanziamenti da attivarsi secondo le modalità indicate all'articolo 9.
- b) il Comune ricerca ulteriori risorse finanziarie da attivarsi secondo le modalità indicate all'articolo 9.
- c) Le Università mettono a disposizione gli arredi e le attrezzature di proprietà per i laboratori di competenza eventualmente disponibili, raccordandosi con il Comune e con il Consorzio universitario;
- d) ISIA mette a disposizione gli arredi e le attrezzature di proprietà per i laboratori di competenza eventualmente disponibili, raccordandosi con il Comune e con il Consorzio universitario;

Art. 7

(Rapporti economici)

1. Le attività previste nel presente Accordo non comportano per la Regione spese ulteriori rispetto a quanto previsto dall'articolo 150 della legge regionale 3/2024, di 11 milioni di euro.

2. La Regione provvede alla concessione dell'intero contributo previsto a favore del Comune di Pordenone con decreto del direttore del Servizio competente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del presente Accordo.

3. Ai fini della liquidazione del finanziamento, da attuarsi con decreto del direttore del Servizio competente della Regione, il Comune presenta alla Regione la seguente documentazione nei termini ivi indicati:

- a) entro il primo termine indicato nel decreto di concessione, la perizia di stima dell'immobile oggetto d'acquisizione da parte del Comune;
- b) entro il secondo termine indicato nel decreto di concessione:
 - a. contratto di acquisto dell'immobile oggetto di intervento;
 - b. progetto di fattibilità tecnico-economica – PFTE -, approvato dagli organi competenti del Comune elaborato tenendo conto della verifica di vulnerabilità sismica ai sensi della vigente normativa;
 - c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, in merito alla sussistenza o meno di altri contributi a favore dell'intervento;

- d. documentazione necessaria ai fini dell'eventuale richiesta di certificazione antimafia, ove dovuta in base a normativa vigente;
- e. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazione sostitutive, relativa alla posizione del Comune in merito al regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di contributo.

4. Ogni altra documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici è indicata nel decreto di concessione del direttore del Servizio competente della Regione di cui al comma 2.

5. Il finanziamento viene erogato su richiesta del Comune entro il limite massimo stabilito al successivo comma 6 sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte. Il Comune provvede al rimborso delle spese sostenute dal Consorzio universitario per le attività di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) dietro presentazione di adeguata documentazione da definirsi in accordo tra le due Parti.

6. Le Parti concordano che l'erogazione del contributo è individuata come segue:

- a) primo anticipo di 7 milioni di euro, alla data di consegna della perizia di stima dell'immobile oggetto d'acquisizione di cui al comma 3 lett. a);
- b) 30% di ulteriore anticipo alla consegna della documentazione di cui al comma 3 lett. b);
- c) il saldo a seguito di approvazione della rendicontazione con decreto del direttore del Servizio competente della Regione.

7. La rendicontazione del contributo avviene secondo quanto previsto dall'art 42 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 7/2000 e s.m.i., con la precisazione che è ammissibile a rendiconto qualsiasi spesa relativa all'oggetto del presente Accordo sostenuta dal Comune a seguito di procedure avviate anche prima della stipula dello stesso. Nel decreto di concessione del contributo del direttore del Servizio competente della Regione sono indicati i termini ed eventuale ulteriore documentazione ai fini della di presentazione della rendicontazione.

8. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

9. Le quote di contributo che non risultano impiegate dopo la completa realizzazione dell'intervento, sono restituite alla Regione ovvero, previa richiesta motivata e successivo assenso scritto della Regione, con atto del Direttore del Servizio competente, vengono utilizzate per la realizzazione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti anche dall'applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le eventuali economie possono essere altresì utilizzate per l'acquisto di mobili, arredi e attrezzature per l'allestimento di aule, laboratori e casa dello studente del nuovo polo universitario.

10. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, purché presentata prima della scadenza dello stesso.

11. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.), le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici.", ed in particolare del Capo XI "Finanziamento di lavori pubblici".

Articolo 8

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) costi di perizie di valutazione dell'immobile oggetto di acquisto;
- b) costi di acquisizione immobile, ivi comprese le spese notarili, e relative imposte e tasse;
- c) costi per i lavori a misura e a corpo (compresi gli oneri per la sicurezza) e servizi, inclusi i servizi di ingegneria e architettura;
- d) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - a. lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto;
 - b. allacciamenti ai pubblici servizi;
- e) imprevisti, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente;
- f) spese per acquisto di arredo, attrezzature per le aule didattiche, laboratori, uffici e casa dello studente;
- g) altri costi:
 - a. rilievi, accertamenti e indagini;
 - b. spese per funzioni tecniche;
 - c. spese sostenute dai Soggetti attuatori esterni per consulenze specialistiche nella misura massima del 4% dell'importo ammesso a finanziamento;
 - d. spese istruttorie per conseguimento di pareri, autorizzazioni e certificazioni;
 - e. spese per commissioni giudicatrici;
 - f. spese per pubblicità;
 - g. eventuali ulteriori spese determinate dall'applicazione della vigente normativa in materia di appalti e di lavori pubblici.
- h) IVA applicata sui costi di cui alle precedenti lettere.

2. Non sono ammesse:

- a) le spese di monitoraggio successive alla conclusione dell'intervento;
- b) le spese per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- c) le spese di gestione, funzionamento, e quelle relative a imposte e tasse diverse da quanto previsto al comma 1), scorte, materiali di consumo degli interventi realizzati;
- d) le spese per le attività di rappresentanza;
- e) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
- f) le spese pagate con modalità che non consentono la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 9

(Programmazione di risorse finanziarie aggiuntive)

1. Le Parti concordano che lo stanziamento di eventuali risorse finanziarie aggiuntive che si rendessero necessarie per la realizzazione dei medesimi interventi previsti in Accordo, o per la realizzazione di ulteriori interventi riferiti alla conversione di parte del centro direzionale Valle nel nuovo polo universitario, ivi compreso l'arredo e l'allestimento di aule, uffici e laboratori, è oggetto di un Atto integrativo al presente Accordo.

2. Sono esclusi da Atto integrativo gli interventi derivanti dall'utilizzo di economie ai sensi dell'articolo 7 comma 9. Sono altresì esclusi interventi non riconducibili alla conversione del centro direzionale Valle nel nuovo polo universitario.

Articolo 10

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'Accordo è svolta da un "Collegio di vigilanza" composto da un rappresentante di tutte le Parti e presieduto dalla Regione.
2. Sono compiti del Collegio:
 - a) vigilare sul rispetto dell'Accordo;
 - b) monitorare lo stato di attuazione dell'Accordo e controllare il rispetto delle finalità dell'Accordo e degli impegni delle Parti;
 - c) coordinare le azioni e gli interventi di competenza di ciascuna delle Parti;
 - d) promuovere ogni azione necessaria a rimuovere eventuali ostacoli e accelerare le procedure;
 - e) individuare e analizzare i problemi, anche giuridici, inerenti all'Accordo, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;
 - f) promuovere la risoluzione, in via bonaria di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e attuazione dell'Accordo;
 - g) proporre alle Parti eventuali modifiche da apportare all'Accordo.
3. La partecipazione al Collegio di vigilanza non dà diritto all'indennità di presenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione allo stesso rimangono a carico degli Enti di appartenenza.
4. Possono essere invitati ad assistere alle sedute del Collegio ulteriori rappresentanti delle Parti e altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza, senza diritto di voto.
5. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione dell'Accordo, le Parti provvedono ad individuare il proprio rappresentante in seno al Collegio di vigilanza e ne danno comunicazione.
6. Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno per verificare lo stato di attuazione dell'Accordo.
7. Il Collegio opera in stretto raccordo con il Direttore del Servizio competente della Regione, responsabile del procedimento di concessione del finanziamento.

Articolo 11

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo è effettuato dalle Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne dei singoli sottoscrittori.
2. Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si impegnano (i) ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (cosiddetto "GDPR"), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (cosiddetto "Codice Privacy") nonché tutte le norme di legge in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabili (ii) a condurre le operazioni di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
3. Nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente Accordo, qualora ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare, in tutto o in parte, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità da altro soggetto, le suddette Parti si impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina

a Responsabile del trattamento della parte affidataria, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 del GDPR. La sottoscrizione di tale separato accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria e imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede di ciascun Titolare.

4. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, le informative generali sul trattamento dei dati personali adottate dai singoli Titolari sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali.

Articolo 12

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni fra le Parti devono avvenire, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.

2. I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati.

1. per la Regione: lavoro@certregione.fvg.it;
2. per il Comune: comune.pordenone@certgov.fvg.it;
3. per l'Università di Trieste: ateneo@pec.units.it;
4. per l'Università di Udine: amce@postacert.uniud.it;
5. per il Consorzio Universitario: unipordenone@pec.it;
6. per ISIA: isiaroma@pec.it;
7. per l'ARDIS: ardis@certregione.fvg.it.

Articolo 13

(Controversie)

1. Per tutte le controversie relative all'esecuzione dell'Accordo il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria di Trieste.

2. In ogni caso, prima di adire l'Autorità giudiziaria, le Parti s'impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione mediante i propri rappresentanti di cui all'articolo 10 che, a tal fine, devono essere convocati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di una delle Parti.

3. Decorsi infruttuosamente 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di conciliazione, le Parti hanno la facoltà di deferire la soluzione della controversia alla competente Autorità giudiziaria.

Articolo 14

(Procedura di approvazione ed entrata in vigore dell'Accordo. Efficacia)

1. L'Accordo è sottoposto alle procedure di approvazione dell'art. 19 della LR n. 7/2000 e s.m.i., che prevedono i seguenti adempimenti:

- a) approvazione con Decreto del Presidente della Regione;
- b) pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il presente Accordo diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Decreto di approvazione emanato dal Presidente della Regione.

Articolo 15

(Effetti giuridici dell'accordo)

1. L'Accordo è vincolante per le Parti e si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione e non possono compiere validamente atti successivi che violino, ostacolino o contrastino con lo stesso.
2. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.
3. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato con le procedure di cui all'articolo 19 della L.R. 7/2000.
4. Per quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare le disposizioni della LR 7/2000 e della LR 14/2002 e successive modifiche.

Articolo 16

(Durata dell'Accordo)

1. Le Parti convengono che il presente Accordo ha durata sino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dell'Accordo stesso.

Trieste, data della sottoscrizione digitale

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga

Firmato in modalità digitale

Il Vicesindaco reggente del Comune di Pordenone

Alberto Parigi

Firmato in modalità digitale

Il Rettore dell'Università degli studi di Trieste

Roberto Di Lenarda

Firmato in modalità digitale

Il Rettore dell'Università degli studi di Udine

Roberto Pinton

Firmato in modalità digitale

Il Presidente del Consorzio universitario di Pordenone

Paolo Candotti

Firmato in modalità digitale

Il Presidente di ISIA

Massimo Ricciardi

Firmato in modalità digitale

Il Direttore generale di ARDIS

Pierpaolo Olla

Firmato in modalità digitale

ALLEGATO A)

CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI

1. firma accordo di programma entro il 31 ottobre 2024
2. perizia di stima entro il 30 novembre 2024
3. redazione PFTE entro il 31 marzo 2025
4. verifica PFTE entro il 31 maggio 2025
5. acquisto immobile entro il 31 gennaio 2025
6. gara lavori e esecutivo – aggiudicazione appalto integrato entro il 30 settembre 2025
7. progetto esecutivo entro il 30 novembre 2025
8. verifica, validazione ed approvazione progetto esecutivo entro il 31 gennaio 2026
9. lavori aule-laboratori (piano terra e 1° piano) entro il 31 agosto 2026
10. emissione certificato di regolare esecuzione aule-laboratori entro il 30 settembre 2026
11. lavori studentato entro il 31 agosto 2026
12. emissione certificato di regolare esecuzione studentato entro il 30 settembre 2026.

VISTO: IL PRESIDENTE